

**Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3157 del 09/11/1971**

Facoltà di impugnativa delle deliberazioni e del regolamento nonché di provocare lo scioglimento della comunione - spettanza ai soli partecipanti alla comunione.

In ogni Forma di comunione i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea ed il regolamento, nonché quella di provocarne lo scioglimento.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3157 del 09/11/1971